

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località “Mulinello” nel Comune di Mozzagrogna (CH).
Ditta richiedente: INERTI SANGRO S.r.l.
Autorizzazione apertura e coltivazione della cava

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;

VISTA l'istanza trasmessa in data 11/11/2024 ed acquisita agli atti regionali in data 18/11/2024 al prot. n. 443852/24 con cui la Ditta INERTI SANGRO S.r.l. – P.IVA 00296750698 sede legale in San Giovanni Teatino (CH) in Via Aterno n. 78 [in seguito: Ditta], ha richiesto l'autorizzazione all'apertura di una cava di ghiaia in Località “Mulinello” nel Comune di Mozzagrogna (CH), distinta in Catasto al Foglio di mappa n.12, Particelle nn. 4197, 4082 e 4084;

CONSIDERATO che in data 30/09/2024 la Ditta ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. in relazione all'intervento in oggetto che è stato valutato favorevolmente, con prescrizioni, dal Comitato regionale di Coordinamento V.I.A., ottenendo il Giudizio n. 4375 del 17/10/2024;

PRESO ATTO:

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 21/11/2024 sull'area interessata dell'intervento e della relativa relazione registrata al progr. Reg. n.12183/24 del 09/12/2024, dalla quale non sono emersi elementi ostativi per l'apertura dell'attività estrattiva;
- dell'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. 486493/24 del 13/12/2024 e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 31/03/2025 al prot. n. 131317/25;

ACQUISITA la seguente documentazione:

- Autorizzazione Paesaggistica n.2 del 29/03/2024 rilasciata dal Comune di Mozzagrogna per l'esecuzione dei lavori della cava in oggetto;
- Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 54/1983 s.m.i. tra la Ditta e l'Amministrazione Comunale di Mozzagrogna in data 13/05/2025, acquisita al protocollo regionale n.198198/25 del 14/05/2025;
- iscrizione della Ditta nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – “White List” – presso la Prefettura della Provincia di Chieti;
- Atto di compravendita dei terreni facenti parte dell'area di cava, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara in data 19/12/2024, acquisito agli atti regionali il 3/06/2025 con prot. n. 0231428/25;

RITENUTO che la polizza fideiussoria n. 450496637 del 14/05/2025 di Euro 946.664,00 emessa dalla Compagnia Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Pescara, contratta dalla Ditta in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario a garanzia dei lavori di ripristino ambientale, debba essere mantenuta invariata fino alla conclusione dei lavori di ripristino e che, in caso di eventuale proroga dei lavori di coltivazione, debba essere riproposta almeno 3 mesi prima della sua scadenza;

PRESO ATTO della nota PEC trasmessa in data 29/05/2025 dal tecnico incaricato della Ditta e acquisita in pari data al protocollo regionale n. 226193/25, contenente la documentazione tecnica sullo stato di ripristino finale della cava sita in Località Piccarda nel Comune di Mozzagrogna, autorizzata alla proroga con Determina DPC025/425 del 14/12/2023, “... *al fine di escludere impatti dovuti all'effetto cumulo delle due attività*”, in ottemperanza al succitato Giudizio CCR-VIA n. 4375 del 17/10/2024;

TENUTO CONTO che la Ditta dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 recante “Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattiva di Cava e trasporto [...] Impianti e attività in deroga”;

ATTESO che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare l'apertura della cava di che trattasi, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione della cava medesima;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare la Ditta INERTI SANGRO S.r.l. - P.IVA 00296750698 sede legale in San Giovanni Teatino (CH) in Via Aterno n. 78, all'apertura e coltivazione di una cava di ghiaia sita in Località "Mulinello" del Comune di Mozzagrogna (CH), distinta in Catasto al Foglio di mappa n. 12, Particelle nn. 4197, 4082 e 4084, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- La durata dell'attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 9 (nove) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria massima di materiale estraibile pari a 658.568,73 mc per l'intera durata dell'attività (quantità annua estraibile pari a 73.174,30 mc) su di superficie totale di 53.454 mq;
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la seguente documentazione:

- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 "Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga";
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- Prima dell'avvio dell'attività estrattiva, Relazione tecnica da cui risulti che la Ditta ha provveduto a:
 - collocare ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno: le coordinate dei vertici dovranno essere riportate su apposita planimetria alla scala 1:500;
 - perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile, provvista di avvisi e idonea chiusura delle vie di accesso;
 - sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa, tenendo conto che l'accesso alla cava dovrà avvenire attraverso la viabilità privata già utilizzata per precedente attività

- estrattiva con divieto di utilizzo della viabilità comunale "Via San Giovanni" per accedere alla cava in oggetto;
- riportare su apposito registro la prima delle previste misure quadrimestrali del livello della falda acquifera ai 4 piezometri presenti (Pz1-Pz2-Pz3-Pz4), come da progetto depositato;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- rispettare l'ordine di coltivazione della cava secondo i 3 Lotti operativi consecutivi così come identificati nella "tavola B" allegata all'istanza e acquisita in data 18/11/2024 al prot.n. 443852/24, aventi rispettivamente una superficie di: Lotto 1 di 16.698 mq, Lotto 2 di 18.227 mq e Lotto 3 di 18.529 mq. Prima dell'inizio dei lavori il Lotto sarà debitamente identificato sul terreno con la recinzione che lo delimita;
- subordinare il passaggio da ogni Lotto al successivo alla presentazione di Relazione firmata da tecnico abilitato che asseveri il regolare risanamento del Lotto precedente e previo accertamento in loco da parte degli Organi di vigilanza e controllo;
- procedere secondo l'ordine dei Lotti indicati, con il ripristino contestuale alla coltivazione e mantenendo un franco di 30 metri nel piazzale di cava, tra il fronte di scavo e quello di ripristino;
- ricomporre il profilo dell'area ricostruendo il reticolo superficiale delle acque di scolo per evitare impaludamenti, e cercando di rispettare le originarie condizioni del profilo;
- nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi prima dei termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione del rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;
- trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;

Per quanto riguarda il Collaudo e lo svincolo:

- il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- lo svincolo della polizza fideiussoria, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

- nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996, la Ditta fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;
- la Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;

B. di trasmettere via PEC il presente provvedimento:

- all'Amministrazione comunale di Mozzagrogna (CH);
- all'ARPA Abruzzo.;
- al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
- alla Ditta richiedente;

C. di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

D. di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO